

PREZZI FATTI NELLA PIAZZA DI FORLÌ dal 1 Luglio al 15 Luglio 1904 (Dazio escluso)

Cereali e derivati				Prezzi per quintale				Prezzi per quintale			
				minimo	maximo					minimo	maximo
Frumento nazionale	L.	22	—	23	50	Pomodori	L.	6	—	8	—
» nuovo	»	21	—	23	25	Conserva al Kg.	»	—	—	—	—
Farina	»	26	—	27	—	Patate	»	7	—	9	—
Fiore	»	31	—	34	—	Trifola bianca al Kg.	»	—	—	—	—
Crusca	»	13	75	14	—	» nera »	»	—	—	—	—
Pane comune	»	28	—	35	—	Latticini					
Pasta da minestra	»	32	—	45	—	Latte al litro.	»	—	12	—	15
Granturco nazionale	»	14	50	15	—	Burro al Kg.	»	1	80	1	85
» estero	»	12	50	13	—	Formag. nostr. fres. al Kg.	»	1	10	1	25
Risone	»	22	—	28	—	» » secco »	»	1	65	2	10
Riso lavorato	»	32	—	49	—	» parmigiano »	»	2	10	2	20
Orzolo	»	18	—	19	—	Mental Nazionale (Staz. part.)	»	1	90	1	95
Orzo da caffè	»	25	—	26	—	» Svizzero »	»	1	90	2	10
Segala	»	—	—	—	—	Carni					
Avena nostrana	»	13	50	14	25	Pollame vivo al Kg.	»	1	30	1	50
» napoletana	»	—	—	—	—	» morto »	»	—	—	—	—
Legumi											
Fagioli bianchi	»	—	—	—	—	Colombi al paio	»	1	40	1	50
» colorati	»	22	—	25	—	Ova al mille	»	52	—	55	—
Cece bianco	»	—	—	—	—	Bovi	»	135	—	145	—
» rosso	»	—	—	—	—	Vacche	»	120	—	135	—
Lenticchie	»	—	—	—	—	Vitelli di latte	»	110	—	—	—
Fave	»	15	—	17	—	Suini da Kg. 150 a 200	»	—	—	—	—
Miglio	»	—	—	—	—	» oltre i 200 Kg.	»	—	—	—	—
Panico	»	—	—	—	—	» peso morto	»	—	—	—	—
Melica	»	12	—	12	50	Pecore	»	—	—	—	—
Lupini	»	—	—	—	—	Lardo	»	130	—	140	—
Cicerchia	»	—	—	—	—	Salumi					
Coriandoli	»	—	—	—	—	Baccalà al Kg.	»	—	—	—	—
Veccia	»	—	—	—	—	Arringhe al barile	»	—	—	—	—
Semi											
Trifoglio	»	—	—	—	—	Sardelle (al barile da Kg. 60)	»	32	—	34	—
Lupinella nostrana	»	—	—	—	—	Tonno (in latte) al Kg.	»	1	90	2	—
» estera	»	—	—	—	—	Coloniali					
Medica	»	—	—	—	—	Zucchero raffinato al Q.	»	123	—	128	—
Sulla	»	—	—	—	—	Caffè Moca	»	350	—	400	—
Fieno greco	»	—	—	—	—	» Portorico	»	280	—	350	—
Canapa da semenza	»	—	—	—	—	» Sandomingo	»	260	—	275	—
Seme di lino	»	—	—	—	—	» Santos	»	240	—	260	—
Semi di zucca	»	—	—	—	—	Miele					
Anici nostrani	»	85	—	90	—	Miele torchiato	»	—	—	—	—
Foraggi						» centrifugato	»	—	—	—	—
Fieno	»	4	25	6	50	Cera vergine	»	—	—	—	—
Paglia di grano	»	2	40	2	60	Oli, petroli, candele ecc.					
» di riso	»	2	—	2	10	Olio di olivo	L.	110	—	150	—
Vini						» di lino	»	120	—	125	—
Vino nero nostrano	»	22	—	30	—	Petrolio per cassa	»	21	—	22	—
» bianco »	»	10	—	20	—	Candele stear.	»	125	—	145	—
» meridionale	»	24	—	28	—	Saponi da bucato	»	26	—	70	—
Frutta						Combustibili					
Mele fresche	»	—	—	—	—	Legna in ciocchi	»	2	—	2	10
Agrumi (al mille)	»	—	—	—	—	» in fascine	»	2	—	2	20
Fichi secchi	»	—	—	—	—	Carbone di legna	»	7	—	8	—
Castagne fresche	»	—	—	—	—	» minerale	»	3	50	3	75
» secche	»	—	—	—	—	Coke	»	4	—	4	10
Farina di castagno	»	—	—	—	—	Seta e Canapa					
Carubba	»	—	—	—	—	Bozzolo tale e quale Kg.	»	—	—	—	—
Amandorle vestite	»	—	—	—	—	» depurato	»	—	—	—	—
Amandorle senza guscio	»	145	—	150	—	Canapa greggia	»	—	—	—	—
Noci	»	45	—	50	—	Lino	»	—	—	—	—

BOLLETTINO

della

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

IN FORLÌ

ATTI DELLA CAMERA — MERCURIALI
NOTIZIE ATTINENTI AL COMMERCIO E ALLE INDUSTRIE
SI PUBBLICA DUE VOLTE AL MESE

GLI ABBONAMENTI ED INSERZIONI

si ricevono presso la Segreteria della Camera di Commercio e presso lo Stabilimento
Tipografico G. B. Croppi Via Garibaldi N. 35.

ABBONAMENTO

Anno (anticipato)	L. 2,50
Semestre id.	1,25
Un numero separato	Cent. 10
Arretrato	15

INSERZIONI

Per un ottavo di pagina, L. 1,— per un quarto L. 1,50, per mezza pagina L. 2,50 per una pagina intera L. 4,— per una sol volta; per più volte prezzi da convenirsi.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI FORLÌ

Resoconto sommario della seduta Consigliere del 26 Luglio 1904. (Tornata di 2. convocazione.)

Sono presenti i Signori: Bonavita Cav. Leonida, Presidente - Del Vecchio Sabatino - Galassi Ercole, Bovelacci Camillo e Nigrisoli Vittorio, Consiglieri.

Trattandosi di 2. convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17.30.

Assiste il Segretario della Camera Avv. O. lindo Bargossi.

Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, si passa alla trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.

1. *Per il Posto vacante di Consigliere.* Vista la massima stabilita dal Ministero per l'interpretazione della legge Organica 16 Luglio 1862, la Camera delibera di nominare Consigliere camerale, in surrogazione del defunto Sig. Ciro Ronchi, il Sig. Tomiselli Mario che nelle elezioni Commerciali ultime del 1902 riportò il maggior numero di voti dopo gli eletti. Il nominato resterà in carica per il tempo che vi sarebbe rimasto il Consigliere di cui prende il posto, cioè fino al 31 Dicembre 1904.

2 *Scuola Professionale Femminile di Forlì.*

Viene data lettura della Relazione della Direzione sulla storia, sviluppo e andamento della scuola. Si dà comunicazione di un piano di riordinamento dell'Istituto stesso. Il Segretario riferisce sugli esami della Sezione Commerciale al quale ha assistito per incarico del Presidente.

La Camera delibera un voto di plauso alla Direzione di detta Scuola per lo sviluppo e per i buoni risultati ottenuti. Confermando poi il proprio interessamento, delibera di concorrere nei limiti di potenzialità del bilancio al mantenimento della Scuola a far capo dal prossimo venturo esercizio, e rinvia la determinazione della somma di concorso alla discussione del Proventivo.

3. *Servizio Telefonico in Forlì.* Si approva l'iniziativa privata per l'impianto della rete telefonica per parte della Ditta Gori, e si delibera l'adesione all'abbonamento.

4 *Contratti di tirocinio industriale.* Visto il questionario proposto dall'Ufficio Centrale del Lavoro per la regolarizzazione per legge e protezione del tirocinio industriale, si fissano i criteri di massima per le risposte, incaricando il Segretario dell'estensione.

5. *Progetto di modificazione alla Legge sull'Imposta di Ricchezza Mobile.* Approvata la Relazione della Camera di Torino, si delibera di accordare adesione ed appoggio al progetto,

nei modi e nelle forme che sarà per proporre l'Unione delle Camere. Fa poi voti che le modificazioni proposte nell'interesse dell'industria e del commercio, e caldegiate dai precedenti Ministri delle Finanze siano tradotte in legge.

6. *Per l'uso del Foglietto Bollato nelle contrattazioni.* La Camera, approvando interamente il concetto informatore della Relazione dell'Associazione Granaria di Milano, e aderendo alla sua iniziativa, fa voti perchè venga esteso l'uso del Foglietto Bollato delle contrattazioni di Borsa, a tutte le compre-vendite di merci e derrate anche fuori Borsa, facoltizzando l'impiego di moduli diversi su cui sia preventivamente stato applicato il bollo di tassa fissa, e ciò per la speditezza e regolarizzazione delle operazioni, con vantaggio anche dello Stato.

7. *Per l'applicazione della Legge sugli Infortuni.* Letta la Relazione della Consorella di Pavia contenente osservazioni e rilievi sugli inconvenienti che apporterà nella pratica l'applicazione del Reg. 15 Aprile 1904, e riconosciute la fondatezza, si delibera di associarsi al voto della Camera di Pavia e di iniziare pratiche presso il Ministero dirette ad ottenere che le disposizioni regolamentari per l'applicazione della legge sugli infortuni del lavoro siano opportunamente modificate e rese più rispondenti alle esigenze pratiche della vita industriale del paese.

8. *Servizio Ferroviario - Tassa di disinfezione del pollame.* Visto il reclamo contro il provvedimento della Società esercente la Rete Adriatica che impone una tassa di L. 0.60 per ogni spedizione di una gabbia di pollame e di Lire 1. per ogni spedizione di più gabbie, il qual provvedimento viene impugnato come inutile, gravoso e imposto al solo scopo di lucro per la Ferrovia, e per la revoca del quale s'invoça l'intervento di questa Rappresentanza, il Consiglio prima di provvedere in merito delibera di appurare i fatti denunciati.

9. *Scuola d'Arti e Mestieri Umberto I. Forlì.* La Camera sopra analoga domanda delibera di concorrere alle spese sostenute dalla Scuola per l'intervento all'Esposizione di Ravenna.

10. *Reclami Tassa Esercizi.* Si delibera il rinvio ad altra seduta dei ricorsi pendenti.

Oggetti diversi. S'incarica l'Ufficio di Presidenza di evadere alcune richieste di notizie e dati statistici sulle condizioni economiche del Distretto e si passa all'ordine del giorno sulla

domanda di concorso per un monumento a Zanardelli a Brescia e sulla proposta di associazione per la protezione olearia.

Data la lettura delle comunicazioni la seduta è tolta alle ore 19.

Il Segretario

O. BARGOSSI

Comunicazioni

Per gli infortuni sul lavoro — I doveri degli operai — 1. Osservare le norme prescritte a tutela della loro incolumità personale. Per conseguire i fini umanitari della legge non basta, infatti, che gli imprenditori o industriali siano obbligati ad adottare i mezzi efficaci di prevenzione degli infortuni se gli operai, alla loro volta, non si prestano volentieri ad usare nel lavoro degli accennati mezzi messi a loro disposizione;

2. conservare con la massima cura il libretto personale di paga che viene loro lasciato dall'imprenditore o industriale. Si deve tener presente che questo libretto costituisce il documento dell'indennità nella misura realmente dovuta. Epperò sarà loro premura di vigilare ed accertare che le relative scritturazioni vi siano fatte in tempo debito e con esattezza dagli imprenditori o industriali o dai loro preposti;

3. denunciare immediatamente al capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione, o alla persona che ha la direzione o la sorveglianza dello stabilimento, ogni infortunio da cui siano colpiti anche se di minima entità, e anche se non li obblighi ad abbandonare il lavoro (art. 81 regolamento). Non di rado avviene infatti che lesioni, a bella prima giudicate lievissime, abbiano in seguito gravi conseguenze; ed è noto come anche una leggera scalfittura può essere tramite di infezione, se non venga subito disinfettata col materiale antisettico di cui dev'essere all'uopo fornito ogni stabilimento industriale ed ogni cantiere. Quindi, sia perchè non possono giudicare dell'importanza della lesione da essi riportata, sia per prevenire il pericolo di infezioni, gli operai non devono mai, per qualsiasi motivo, omettere la denuncia preaccennata. Tanto più poi che omettendola, oltre all'eventualità di aggravamenti che non sono in grado di prevedere, essi vanno incontro anche all'altra di perdere il diritto all'indennità che loro successivamente spetterebbe, per non avere dato per tempo notizia dell'infortunio e per non aver quindi potuto accertare le cause e le circostanze che questo produssero e accompagnarono;

4. sottostare alle visite di controllo che l'Istituto assicuratore creda necessarie. Inoltre l'operaio non può, senza giustificato motivo, rifiutare, dietro richiesta e a spese dello stesso Istituto assicuratore:

a) di prestarsi ad una o più visite da effettuarsi dal proprio medico curante od altro medico di sua fiducia, in contraddittorio del medico fiduciario dell'Istituto assicuratore;

b) di entrare in appositi Istituti o gabinetti medici indicati dall'Istituto assicuratore, allo scopo che possano essere accertate le conseguenze dell'infortunio (art. 103 regolamento).

Finchè l'operaio si rifiuta di far quanto l'Istituto assicuratore richiede a norma delle disposizioni sopra riportate, gli viene sospeso il pagamento della indennità giornaliera per la inabilità permanente eventualmente spettantegli, non dovendo addivenirsi a queste liquidazioni che quando siano accertate le conseguenze definitive dell'infortunio.

La terza classe nei treni diretti — La Rete Adriatica ha deliberato, in via d'esperimento, d'aggiungere la terza classe a tutti i treni diretti.

Concorso per borse di pratica commerciale — Il Ministro di agricoltura on. Rava ha con recente decreto bandito un concorso a due assegni di tirocinio pratico nel commercio internazionale sulle piazze di Odessa e di Bordeaux, e a tre borse nazionali di pratica commerciale sulle piazze di S. Francisco di California, Teheran e una piazza delle Colonie inglesi dell'Africa meridionale.

Il concorso scade il 15 novembre 1904 ed è esteso a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di licenza in una delle tre R. Scuole superiori di commercio del Regno.

Il progetto di legge per la professione di ragioniere — Ecco il testo del progetto di legge per la professione di ragioniere, preparato dalla Commissione nominata dalla Camera sulla proposta di legge presentata dagli on. Massa, Vigna, Fasce ed altri.

Art. 1. — L'esercizio pubblico della professione di ragioniere spetta ai ragionieri regolarmente iscritti nel Collegio secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2. — È istituito un collegio di ragionieri in ogni provincia, con sede nel municipio del capoluogo e presso la sezione di ragioneria.

Per far parte del collegio è necessario:

a) Essere cittadino italiano e maggiore di età;

b) Avere la fedina criminale netta.

c) Avere conseguito il diploma di ragioniere, oppure essere abilitato all'insegnamento della ragioneria in istituti tecnici, o licenziato da una scuola superiore di commercio, sezione di ragioneria, o essere stato abilitato all'esercizio della professione di ragioniere secondo l'attuale regolamento scolastico, o giusta le norme della legge vigente;

d) Aver ottenuto un diploma di ragioniere, e fatta la pratica di ragioniere almeno durante un periodo di due anni senza notevoli interruzioni.

Art. 3. — I ragionieri iscritti in un Collegio hanno la facoltà di esercitare la professione davanti a tutte le autorità giudiziarie del regno. Essi non possono senza un giusto motivo recusare il proprio ministero e gli incarichi che loro siano affidati dalla autorità giudiziaria per ragioni di tutela e di assistenza dell'interdetto o inabilitato povero e per qualsiasi altra forma di assistenza dei poveri.

Art. 4. — L'autorità giudiziaria deve affidare ai ragionieri iscritti nel Collegio incarichi in materia di ragioneria.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5. — Saranno esonerati dall'obbligo della pratica quei ragionieri che, avendo uno dei titoli indicati alla lettera C dell'art. 2, esercitano la professione di ragioniere coll'attuazione della presente legge.

Art. 6. — Potranno essere iscritti nel Collegio dei ragionieri coloro che, pure essendo sforniti di alcuno fra i titoli di cui all'art. 2, lettera C, provino di avere esercitato abitualmente per almeno 10 anni dalla data della presente legge la professione di ragioniere.

Potranno del pari far parte anche del Collegio dei ragionieri coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, abbiano esercitato la professione soltanto da cinque anni, purchè superino un esame pratico.

Queste iscrizioni dovranno chiudersi entro un anno dal voto della presente legge.

Art. 7. — Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il regolamento per l'esecuzione della presente legge e specialmente per la costituzione e l'azione dei Collegi.

Avv. OLINDO BARGOSSI, responsabile

Forlì, Stabilimento Tipografico G. B. Croppi

PREZZI FATTI NELLA PIAZZA DI FORLÌ dal 15 Luglio al 31 Luglio 1904 (Dazio escluso)

Cereali e derivati	Prezzi per quintale					Prezzi per quintale			
	minimo	maximo	minimo	maximo		minimo	maximo	minimo	maximo
Frumento nazionale L.	22	50	22	75	Pomodori L.	6	—	8	—
» nuovo »	—	—	—	—	Conserva al Kg. »	—	—	—	—
Farina »	26	—	28	—	Patate »	7	—	9	—
Fiore »	31	—	33	—	Trifola bianca al Kg. »	—	—	—	—
Crusca »	13	—	13	25	» nera »	—	—	—	—
Pane comune »	28	—	35	—					
Pasta da minestra »	32	—	45	—	Latticini				
Granturco nazionale »	14	50	15	50	Latte al litro. »	—	12	—	15
» estero »	14	25	14	50	Burro al Kg. »	1	80	1	90
Risone »	22	—	28	—	Formag. nostr. fres. al Kg. »	1	10	1	25
Riso lavorato »	32	—	49	—	» secco »	1	65	2	10
Orzolo »	18	—	19	—	» parmigiano »	2	10	2	20
Orzo da caffè »	25	—	26	—	Mental Nazionale (S'az. part.) »	1	90	1	95
Segala »	—	—	—	—	» Svizzero »	1	90	2	10
Avena nostrana »	14	—	14	50					
» napoletana »	18	—	19	—	Carni				
					Pollame vivo al Kg. »	1	30	1	50
Legumi					» morto »	—	—	—	—
Fagioli bianchi »	22	50	28	—	Colombi al paio »	1	40	1	50
» colorati »	21	50	22	—	Ova al mille »	54	—	56	—
Cece bianco »	—	—	—	—	Bovi »	135	—	145	—
» rosso »	—	—	—	—	Vacche »	130	—	140	—
Lenticchie »	—	—	—	—	Vitelli di latte »	110	—	—	—
Fave »	15	—	17	—	Suini da Kg. 150 a 200 »	—	—	—	—
Miglio »	—	—	—	—	» oltre i 200 Kg. »	—	—	—	—
Panico »	—	—	—	—	» peso morto »	—	—	—	—
Melica »	12	—	12	50	Pecore »	—	—	—	—
Lupini »	—	—	—	—	Lardo »	135	—	150	—
Cicerchia »	—	—	—	—					
Coriandoli »	—	—	—	—	Salumi				
Veccia »	—	—	—	—	Baccalà al Kg. »	—	—	—	—
					Arringhe al barile »	—	—	—	—
Semi					Sardelle (al barile da Kg. 60) »	32	—	34	—
Trifoglio »	115	—	120	—	Tonno (in latte) al Kg. »	1	90	2	—
Lupinella nostrana »	80	—	90	—					
» estera »	—	—	—	—	Coloniali				
Medica »	—	—	—	—	Zucchero raffinato al Q. »	123	—	128	—
Sulla »	112	—	115	—	Caffè Moca »	350	—	400	—
Fieno greco »	—	—	—	—	» Portorico »	280	—	350	—
Canapa da semenza »	—	—	—	—	» Sandomingo »	260	—	275	—
Seme di lino »	32	—	33	—	» Santos »	240	—	260	—
Semi di zucca »	—	—	—	—	Miele				
Anici nostrani »	85	—	90	—	Miele torchiato »	—	—	—	—
					» centrifugato »	—	—	—	—
Foraggi					Cera vergine »	—	—	—	—
Fieno »	5	10	6	50					
Paglia di grano »	2	40	2	60	Oli, petroli, candele ecc.				
» di riso »	2	10	2	20	Olio di olivo L.	110	—	150	—
					» di lino »	125	—	126	—
Vini					Petrolio per cassa »	21	—	22	—
Vino nero nostrano »	22	—	30	—	Candele stear. »	125	—	145	—
» bianco »	10	—	20	—	Saponi da bucato »	26	—	70	—
» meridionale »	24	—	28	—					
					Combustibili				
Frutta					Legna in ciocchi »	2	10	2	20
Mele fresche »	—	—	—	—	» in fascine »	2	20	2	30
Agrumi (al mille) »	—	—	—	—	Carbone di legna »	7	—	8	—
Fichi secchi »	—	—	—	—	» minerale »	3	50	3	75
Castagne fresche »	—	—	—	—	Coke »	4	—	4	10
» secche »	—	—	—	—					
Farina di castagno »	—	—	—	—	Seta e Canapa				
Carubba »	—	—	—	—	Bozzolo tale e quale Kg. »	—	—	—	—
Amandorle vestite »	—	—	—	—	» depurato »	—	—	—	—
Amandorle senza guscio »	—	—	—	—	Canapa greggia »	78	—	82	—
Noci »	—	—	—	—	Lino »	—	—	—	—

BOLLETTINO

della

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

IN FORLÌ

ATTI DELLA CAMERA — MERCURIALI
NOTIZIE ATTINENTI AL COMMERCIO E ALLE INDUSTRIE
SI PUBBLICA DUE VOLTE AL MESE

GLI ABBONAMENTI ED INSERZIONI

si ricevono presso la Segreteria della Camera di Commercio e presso lo Stabilimento
Tipografico G. B. Croppi Via Garibaldi N. 35.

ABBONAMENTO

Anno (anticipato) L.	2,50
Semestre id. »	1,25
Un numero separato Cent.	10
Arretrato »	15

INSERZIONI

Per un ottavo di pagina, L. 1,— per un quarto L. 1,50, per mezza pagina L. 2,50 per una pagina intera L. 4,— per una sol volta; per più volte prezzi da convenirsi.

L'esenzione doganale dei prodotti eritrei

È stato in questi giorni firmato il decreto che promulga la legge concernente l'esenzione dal dazio doganale ad alcuni prodotti della Colonia eritrea. È questo un saggio, per quanto incompleto, provvedimento che potrà promuovere l'agricoltura in quella nostra colonia e dare maggiore incremento alle sue relazioni commerciali coll'Italia. Minima sarà però la influenza economica della esenzione concessa al frumento prodotto in colonia, poiché questa concessione è limitata alla quantità annua di 20,000 quintali.

La legge stabilisce che il governatore della Colonia assegni, in principio d'ogni anno, ai produttori di grano che ne faranno richiesta, la quantità di grano che ciascuno di essi potrà importare in Italia, in franchigia, sino a raggiungere complessivamente la suddetta quantità. Essa verrà quindi divisa e frazionata al punto che non riuscirà certo a far sorgere speciali imprese per la coltivazione del frumento.

Fu timore di recar danno ai produttori nazionali e il dubbio di compromettere troppo il pubblico erario che non suggerirono al legislatore criteri più larghi? Non lo sapremo, ma certo però che questo è il punto della legge debole per non dire irrisorio. La esperienza speriamo persuaderà presto che il concedere

con restrizioni val quasi non concedere e suggerirà perfezionamenti.

La lamentata limitazione è poi in stridente contrasto con la facoltà che l'articolo 4 della legge stessa dà al Governo del Re di concedere, con decreto reale, facilitazioni per la coltura del frumento allo scopo di favorire la colonizzazione. Come queste potessero venir attuate da una possibilità di importazione così limitata!

Migliore è la disposizione dell'art. 2, che concede senza limiti di quantità, l'esenzione dal dazio doganale e dal diritto di statistica, all'entrata nel Regno, per i seguenti prodotti originari della Colonia: Cotone in bioccoli o in massa, dura, miglio, orzo, saggina, succo di aloe, gomme e resine, tamarindo, legname, fiori di cusso, foglie di sena e crusca.

Se gli esperimenti che si stanno compiendo circa la convenienza di coltivare il cotone daranno i risultati che i promotori si propongono — potremo efficacemente contribuire agli sforzi comuni di tutte le nazioni manifatturiere d'Europa per sottrarre la industria nostra dal monopolio americano.

Se questi esperimenti andranno bene — ed ogni giudizio in proposito è ancora prematuro — la coltivazione del cotone potrà essere il vero anello di congiunzione tra l'Eritrea e la madre patria, darci i primi compensi a tanti sacrifici e stimolare il sorgere di quelle imprese